



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia

Prot. n. 286/13 A.M. Area I

Imperia, 19 marzo 2013

Alle Stazioni appaltanti della Provincia di Imperia
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia. Prime indicazioni interpretative .

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, adottato dal Governo nell'esercizio della delega conferitagli dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il provvedimento introduce alcune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Tra le novità più rilevanti, l'anticipazione al 13 febbraio 2013 dell'entrata in vigore del Libro II, relativo alla documentazione antimafia, che - diversamente da quanto previsto dal Codice - viene sganciata dall'effettiva attivazione della *Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia* istituita presso il Ministero dell'Interno, al momento in fase di realizzazione, e di cui sono stati notevolmente anticipati i tempi di attivazione.

Si ritiene utile riepilogare di seguito le innovazioni alla disciplina previgente nonché le prime indicazioni interpretative diramate dal Ministero dell'Interno ai fini di una omogenea applicazione delle nuove disposizioni sul territorio nazionale .

Ambito di applicazione della documentazione antimafia

Resta fermo l'obbligo di munirsi della documentazione antimafia - sempre distinta nelle due tipologie della comunicazione ed informazione - "*prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire, licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste*



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia

per l'esercizio di attività imprenditoriali, concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso, attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici, altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati, contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive". (artt. 83 e 67 D.Lvo 159/2011)

Soggetti attivi tenuti a richiedere la documentazione antimafia

"Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67." (art. 83 D.Lvo 159/2011)

Il novero dei soggetti obbligati a richiedere la certificazione antimafia, anche alla luce della giurisprudenza maturata, viene puntualizzato, facendovi rientrare tutti i cosiddetti "organismi di diritto pubblico" ivi comprese le aziende vigilate dallo Stato, le società controllate da Stato o altro ente pubblico, il contraente generale, le società in house providing.

Soggetti passivi sottoposti alla verifica antimafia

Una delle principali novità del decreto correttivo concerne l'ampliamento della platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, come novellato dall'art. 2 del decreto legislativo in esame, infatti, a decorrere dal 13 febbraio esse dovranno essere svolte, in aggiunta a quanto già previsto dal codice, anche nei confronti:

- **dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)** che vengono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 c.c. così



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia

risolvendo un dubbio interpretativo derivante dalla mancata menzione dei G.E.I.E. tra il novero dei soggetti sottoposti a tali verifiche, nonostante la previsione dell'applicazione della legislazione antimafia anche nei loro riguardi, contenuta nell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 240/91, recante "Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico G.E.I.E., ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

- **dei membri dei collegi sindacali** di associazioni e società, anche prive di personalità giuridica, nonché dei **componenti dell'organo di vigilanza** previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato;
- **dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa** per le società costituite all'estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
- dei seguenti soggetti, qualora interessate alla verifica antimafia siano le **società concessionarie di giochi pubblici**:
 - soci persone fisiche con partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, detenuta anche per via indiretta;
 - direttori generali;
 - soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
 - legale rappresentante e componenti dell'organo di amministrazione di società di capitali attraverso le quali i soci persone fisiche detengono, oltre la predetta soglia del 2%, quote della società concessionaria di giochi pubblici, nonché persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tali società, oltre a direttori generali e soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, incluso, per tutti questi ultimi soggetti il coniuge non separato.

Il decreto correttivo in esame annovera, quindi, tra i soggetti da sottoporre allo screening antimafia, anche le **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia** (art. 85, comma 2-ter) nonché le **società concessionarie nel settore dei giochi pubblici** (art. 85, comma 2-quater).

La ratio di tale previsione risiede nella necessità di colmare una lacuna del Codice attraverso l'esplicita individuazione – nel caso di operatori economici non aventi sede legale o secondaria nel territorio dello Stato – dei soggetti da sottoporre a verifica che, quindi, vengono identificati in coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Nel contempo, tenuto conto degli interventi normativi adottati dal



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia

Governo nel corso dell'anno 2011 – decreti legge 6 luglio 2011, n. 98 e 2 marzo 2012, n. 6, e successive modificazioni – per sottoporre a verifiche antimafia anche il settore delle società concessionarie di giochi pubblici, si è prospettata l'esigenza di carattere sistematico di ricondurre ad unità la platea dei destinatari di tali accertamenti e ciò anche al fine di favorire l'attività degli addetti ai lavori.

Si richiama infine l'attenzione sull'art. 85, comma. 3, del D.Lvo 159/2011 che estende le informazioni antimafia anche ai familiari conviventi dei soggetti indicati ai commi 1, 2 ,2bis, 2 ter, 2 quater del citato art. 3.

Competenza al rilascio e validità della documentazione antimafia

- a) **La comunicazione antimafia (artt. 86 e 87):** viene rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti ex art. art. 83, commi 1 e 2, hanno sede, mentre per i soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia é rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67 ed ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione.
- b) **L'informazione antimafia (art. 90 e 91):** i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
 - b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

L'informazione ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, sempreché non intervengano, nelle more della scadenza, modifiche dell'assetto societario o gestionale dell'impresa. In tal caso i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto copia degli atti dai quali risulti la variazione in parola, pena l'irrogazione a cura del medesimo prefetto competente di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia

Il novero delle situazioni sintomatiche dei tentativi di infiltrazione mafiosa tipizzato e notevolmente ampliato dall'art. 84, comma .4, viene ulteriormente implementato dal D.Lgs n. 218/2012 con la previsione dell'ipotesi di reiterate violazioni agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le nuove fattispecie introdotte – come precisato dalla relazione illustrativa al Codice Antimafia - sono state enucleate dall'esame delle condotte tenute in questi anni dagli esponenti della criminalità organizzata, mentre al c. 6 dell'art. 91 viene prevista una norma di chiusura che, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, conferisce al prefetto il potere di desumere il tentativo di infiltrazione anche da ulteriori elementi idonei a fondare un giudizio prognostico circa la sussistenza del condizionamento mafioso, pure indiretto, dell'attività d'impresa.

Inoltre il medesimo art. 91, comma 8, riprendendo la norma di identico contenuto della legge delega (art. 2 legge n. 136/2010), prevede l'emanazione di un Regolamento, che individui le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali - in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa - è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione, (rectius informazione) indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67 dello stesso Codice antimafia.

Il procedimento di rilascio della documentazione antimafia

Il Codice prefigura un sistema di rilascio della documentazione antimafia imperniato sulla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia capace, in assenza di controindicazioni, di restituire in tempo reale all'Amministrazione richiedente il provvedimento richiesto.

Proprio la previsione di questa nuova modalità di rilascio ha portato a eliminare la possibilità di acquisire la comunicazione antimafia, nella forma dei certificati camerali muniti dell'apposita dicitura.

Tuttavia, nelle more della realizzazione della richiamata Banca Dati Nazionale Unica, le Amministrazioni richiedenti dovranno richiedere la documentazione antimafia direttamente alle Prefetture competenti ai sensi degli artt. 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice.

Al fine di garantire l'allineamento della disciplina del codice antimafia con le norme in materia di decertificazione viene quindi eliminata la possibilità per il privato di richiedere direttamente la comunicazione antimafia e di utilizzare la



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia

copia autentica della documentazione già rilasciata.

È stata altresì riconfermata, al di fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione, la possibilità di ricorrere alla **autocertificazione** sostitutiva della comunicazione antimafia in caso di urgenza ovvero di provvedimenti di rinnovo o conseguenti a provvedimenti già disposti. La dichiarazione, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

- a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
- b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

Resta ovviamente fermo l'obbligo a carico delle amministrazioni che ricevono l'autocertificazione di disporre i necessari controlli a termini dell'art. 71 DPR 445/2000.

Tempi del procedimento

Il Codice ridefinisce i termini del procedimento di rilascio della documentazione antimafia.

Va preliminarmente chiarito che le previsioni degli artt. 88, comma 1, e 92, comma 1, secondo cui il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia deve avvenire immediatamente, si riferiscono all'ipotesi in cui la menzionata Banca dati sarà stata attivata e divenuta operativa. Esse, quindi, non sono suscettibili di applicazione in questa fase ancora transitoria, in cui le Prefetture ricevono per vie più tradizionali le istanze di rilascio provenienti dalle Amministrazioni interessate e devono quindi espletare i consueti adempimenti necessari a processarle.

Del resto, l'art. 99, comma 2-bis, del Codice» che disciplina proprio tale momento di transizione, non fa menzione di una modalità di rilascio immediato, ma, richiama l'applicabilità dei termini del procedimento stabiliti dai citati artt. 88 e 92, termini che si rinvengono, rispettivamente, nei commi 4 e 2.

Per effetto delle nuove norme il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l'adozione del provvedimento finale è fissato in 45 giorni, prorogabile nei casi di verifiche di particolare complessità, di ulteriori 30 giorni.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia

Resta ferma tuttavia la possibilità per le stazioni appaltanti, **decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta o nei casi d'urgenza dopo 15 giorni dalla ricezione dell'istanza** di procedere alla stipula del contratto o del subcontratto o al rilascio dell'autorizzazione, della concessione etc. sotto condizione risolutiva che, laddove dovesse verificarsi, lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 92, comma 3).

Poteri di accesso e accertamento del Prefetto

Vengono inoltre disciplinati, riprendendo integralmente i contenuti del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, i poteri di accesso e accertamento del prefetto diretti a prevenire infiltrazioni mafiose anche nella fase esecutiva dell'appalto pubblico, successiva all'aggiudicazione, attraverso lo strumento dell'ispezione diretta sui cantieri a cura del Gruppo Interforze Appalti istituito presso ogni prefettura ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003.

Tale strumento, previsto originariamente solo per i cantieri delle Grandi Opere pubbliche, con il D.P.R. sopra citato è stato esteso a tutti i cantieri di imprese coinvolte nella realizzazione di lavori pubblici e nell'ambito del sito di lavorazione ispezionato a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, ivi intervengano nella realizzazione dell'opera anche mediante la fornitura di beni e servizi, compresi quelli di natura intellettuale e indipendentemente dal valore dei contratti o subcontratti.

Gli effetti delle informazioni del Prefetto

L'art. 94 regola gli effetti delle informazioni interdittive, a seconda del momento in cui esse vengono adottate: in particolare, se il provvedimento prefettizio interviene entro i termini previsti, si conferma il divieto di stipula dei contratti di autorizzazione ai subcontratti o di rilascio delle concessioni ed erogazioni; qualora la prefettura non rilasci l'informazione interdittiva nei termini previsti ovvero gli elementi interdittivi siano accertati successivamente alla stipula del contratto, all'approvazione del subcontratto o all'adozione degli atti autorizzatori, viene fissato in via generalizzata un effetto caducatorio immediato dell'informazione interdittiva (superando la facoltatività prevista dalla disciplina precedente), prevedendo espressamente due sole eccezioni – già canonizzate invero dalla giurisprudenza amministrativa - con riferimento alle ipotesi in cui il lavoro sia in fase di ultimazione ovvero, trattandosi di fornitura di beni o servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il contraente interdetto non possa essere celermente sostituito.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia

Le disposizioni relative ai contratti pubblici

L'art. 95 conferma due rilevanti disposizioni già contenute nel D.P.R. n.252/98: la prima consente alle ATI di estromettere, sostituendola, l'impresa mandante per la quale il prefetto abbia comunicato un'informazione interdittiva, in modo da evitare che le cause ostative al contratto si estendano alle altre imprese associate; la seconda impone alle amministrazioni appaltanti di informare i prefetti della pubblicazione di bandi relativi a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in modo da consentire loro di svolgere accertamenti preliminari sulle imprese del luogo dove si eseguiranno i lavori per le quali è maggiore il rischio di infiltrazione mafiosa ed, in caso di accertamento di tale situazione, di emettere l'informazione interdittiva.

Le disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 218

Restano confermate anche dopo l'entrata in vigore del correttivo le disposizioni introdotte dall'art. 100 del D.L.gs. n. 159/2011 che, in ossequio alla legge delega prevedono a carico dell'ente locale sciolto per accertate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata:

1. l'obbligo di acquisire nei 5 anni successivi allo scioglimento l'informazione antimafia prima di stipulare qualsiasi tipo di contratto o subcontratto o rilasciare qualsiasi tipo di concessione o erogazione;
2. la facoltà sia della Commissione straordinaria sia degli organi successivamente eletti di avvalersi della Stazione Unica Appaltante, per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

oooo

Tutto ciò premesso, si assicura la più ampia disponibilità a fornire ogni utile supporto per l'applicazione della normativa sopra richiamata. La modulistica di riferimento predisposta in via provvisoria da questo ufficio potrà essere reperita sul sito www.prefettura.it/imperia/.

Confidando nella consueta collaborazione, si pregano le SS. LL. di voler dare la massima divulgazione, a tutte le aree, settori e/o dipartimenti interessati di codesti Uffici, del contenuto della presente circolare.

IL PREFETTO